

N. 00604/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01766/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2015, proposto da:

C. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Michiara, Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso

contro

Avepa Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bertoliss

nei confronti di

I. A. B. Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Grossi, con domicilio eletto presso Andrea Giuman in V

per l'annullamento

- dell'aggiudicazione definitiva della Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici

- del Decreto n. 203 del 04/11/2015 di AVEPA (allo stato non conosciuto) e della comunicazione ex art

- della mancata esclusione ~~de qua~~ A. B. Srl dalla procedura

- di tutti i verbali di gara; della nota di AVEPA prot. n. 96840 del 20/11/2015; di tutti gli atti annessi, con

nonché

a) in via principale:

- per far dichiarare l'esclusione della controinteressata I.A.B. dalla gara in oggetto, con conseguente di

- per il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima mancata esclusione della controinteressata e con

b) in via subordinata:

- per l'annullamento dell'intera procedura di gara e della lex specialis, e per la condanna dell'amministratore

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura e di I.A.E.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, C. S.C.R.L. ha chiesto l'annullamento, in via principale, dell'aggiudicazione

Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 13 Giugno 2016 09:09 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Giugno 2016 10:11

1.1. Con il medesimo gravame che chiede la revoca dell'ordinanza di istruttoria, il ricorrente lamenta

1.2. In particolare, con la prima censura, la ricorrente lamenta la mancata esclusione di I.A.B. per anomalia

1.3. Con il secondo motivo la ricorrente contesta l'errata e illegittima valutazione dell'offerta tecnica di I.

1.4. In via subordinata al mancato accoglimento delle suddette censure, la ricorrente chiede l'annullamento

2. Si è costituita in giudizio AVEPA contestando la fondatezza del ricorso. In particolare, quanto all'art. 10

2.1. Quanto al secondo motivo, la resistente contesta sia sul piano logico che dell'applicazione della legge

2.2. Le altre censure svolte in via subordinata, relative alla pretesa carenza della necessaria predeterminazione

3. Si è costituita in giudizio anche I., contestando del pari la fondatezza del ricorso, alla luce sia dell' "in

4. Con ordinanza n. 8/2016, adottata all'udienza finale del 13 gennaio 2016, veniva concessa la misura

5. All'udienza pubblica del 6 aprile 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Il primo motivo di ricorso relativo alla dedotta anomalia dell'offerta di I. è fondato sotto il profilo di seg

6.1. Occorre preliminarmente richiamare i punti salienti della fattispecie sottoposta a giudizio.

Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 13 Giugno 2016 09:09 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Giugno 2016 10:11

6.1.1. Nella seduta delle operazioni di gara del 5 ottobre 2015 sono risultate sospette di anomalia le pr

6.1.2. Il subprocedimento di anomalia si è concluso poi con esito favorevole sia per I. che per C. nella s

6.1.3. Dall'esame delle giustificazioni delle voci del costo del lavoro prodotte dalla controinteressata em

6.1.4. In definitiva, per quel che interessa tale specifica voce di costo, risulta non contestato che la con

6.2. Orbene, un siffatto ~~contiene di circa il 10% in meno rispetto a quanto previsto dalla tabella ministeriale del 2011~~

6.3. La concreta modalità ~~di pagamento dei costi operativi da addivinare in questa stazione appaltante~~

6.4. Del resto, per superare il divieto espresso in questione, non può soccorrere il chiarimento reso dal

Ed invero, benché con tale "Risposta 7" – regolarmente pubblicata sul sito alla voce "FAQ" ai sensi del

6.5. Risulta, quindi, evidente che la stazione appaltante, con tale chiarimento, pur negando, in linea di p

6.6. Pertanto la valutazione di congruità dell'offerta di I., che ha ritenuto ammissibili e ragionevoli le "sti

6.7. Peraltro, non sarebbe ~~eccepibile~~ riconoscibile ~~per le evidenti violazioni dei principi~~ della proced

6.7. Né può ritenersi che una previsione siffatta – che preveda cioè l'inidoneità di una specifica tipologi

6.7.1. Al contrario, deve rilevarsi che l'art. 17.4 del disciplinare in esame ha predeterminato una causa

6.7.2. Ne consegue, da un lato, che il contenimento delle ore "di assenza per malattia infortuni, maternità"

7. In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra svolte e considerata altresì l'oggettiva rilevanza, nel

7.1. Ne deriva che il primo motivo di ricorso, sotto tale specifico profilo, è fondato e pertanto il ricorso d

7.2. Dall'accoglimento nei termini suddetti consegue l'esclusione dell'offerta della controinteressata I. e

7.2.1. Non possono, infatti, trovare ingresso processuale le contestazioni svolte da I. nei confronti dell'

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul r

Condanna l'amministrazione resistente (AVEPA) e I. al pagamento delle spese processuali che liquid

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati

Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali

Scritto da Valentina Magnano

Lunedì 13 Giugno 2016 09:09 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Giugno 2016 10:11

Maurizio Nicolosi, Presidente

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)